

COMUNE DI PESCARA

SETTORE LL.PP. PROGETTAZIONE STRATEGICA E MOBILITA'

ORDINANZA DIRIGENZIALE Numero 211 del 11/07/2016

Oggetto: DIVIETO DI TRANSITO, DI SOSTA E DI FERMATA IN VIA CALORE DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 17,00 DELLE GIORNATE DEL 12 E 13 LUGLIO 2016, DITTA PESCARA DISTRIBUZIONE GAS

IL DIRIGENTE

Premesso

che la Società Pescara Distribuzione gas S.p.a., con sede in Pescara, Via Carducci n. 83 deve procedere nell'esecuzione dei lavori per nuovo allaccio di gas metano in via Calore, in prossimità dell'incrocio con Via Tiburtina, giusta richiesta trasmessa in data 07/07/2016, che si allega in copia al presente dispositivo;

che in considerazione di quanto sopra, poiché l'esecuzione delle opere comporta necessariamente l'adozione di misure cautelative a protezione della pubblica e privata incolumità, si rende necessaria l'interdizione al traffico nella zona interessata dalle suddette lavorazioni.

Dato atto

che tali lavori andranno a interessare il tratto di via Calore sito in prossimità dell'intersezione con Via Tiburtina;

Visti gli articoli 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s. m. e i.;

Visto il D.P.R 16.12.1992, n. 495 -Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e s.m. e i. ;

Visto l'articolo 107 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, (Testo unico degli enti locali); Vista la sentenza n. 13885/2010 della Cassazione

per quanto in premessa

ORDINA

l'istituzione del divieto di transito nonchè di fermata con rimozione forzata, lungo il tratto di via Calore sito in prossimità dell'incrocio con Via Tiburtina dalle ore 8,00 alle ore 17,00 dei giorni 12 e 13 Luglio 2016;

DISPONE

- Che la Pescara Distribuzione Gas srl provveda per la disposizione e successiva manutenzione della necessaria segnaletica, indicando i percorsi alternativi come previsto dalla normativa corrente. la seguente segnaletica sarà obbligatoriamente ed idoneamente affissa:
- che sarà comunque garantito ove possibile, il transito pedonale in sicurezza;
- Durante tutte le fasi lavorative i veicoli operativi, macchinari e mezzi d'opera utilizzati devono essere circondati da luci fisse rosse e, se esposti al traffico, devono obbligatoriamente portare

posteriormente un pannello (a strisce bianche e rosse) integrato da un segnale di passaggio obbligatorio verso il lato ove il veicolo può essere superato e se procedono a velocità particolarmente ridotta devono essere equipaggiati con una o più luci gialle funzionanti in lampeggio. Verrà pertanto apposto il cartello di cui alla Fig. II 388 (MEZZI DI LAVORO IN AZIONE art. 31 del D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002)

 Che la ditta esecutrice delle opere, con il semplice ritiro del presente provvedimento, si assume qualsivoglia responsabilità civile e penale per eventuali danni che potrebbero essere arrecati a persone o cose ed alla proprietà comunale in conseguenza dello svolgimento delle attività lavorative di che trattasi.

La stessa dovrà provvedere, con propri mezzi e personale, all'apposizione della segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II° del Regolamento di attuazione del Codice della strada (D.P.R. 16.12.1992, n. 495) e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002, sollevando questa Amministrazione da ogni eventuale danno a persone o cose derivanti dalla mancata adozione di tali prescrizioni.

AVVERTE

Che la validità del presente provvedimento cesserà all'ultimazione dei lavori, ovvero deve intendersi prorogata senza ulteriore provvedimento qualora la tempistica non potesse essere rispettata per cause impreviste od imprevedibili e/o meteorologiche, previa comunicazione al Comando della P.M. ed al Servizio Mobilità.

- 1. S'intendono revocate precedenti ordinanze sindacali in contrasto con il presente provvedimento.
- 1. I trasgressori saranno puniti con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.
- 2. Gli interessati che, avverso la presente ordinanza, e ammesso ricorso:
 - Entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale:
 - Entro 120 giorni al presidente della Repubblica;
 - Entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 37 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persona o cosa in conseguenza alla esecuzione delle opere sopra indicate compreso quelli eventualmente derivati dalla sosta e dal transito degli automezzi, utilizzati dalla ditta, fatte salve le applicazioni delle norme di Legge che tutelano la incolumità pubblica e la prevenzione degli infortuni sul lavoro, e' a carico della ditta che esegue i lavori restando il Comune di Pescara ed il suo personale tecnico completamente sollevato ed indenne.

Il presente provvedimento è revocabile in ogni momento a giudizio insindacabile del Sindaco e segnatamente: per sopravvenute ragioni di pubblica incolumità, per la tutela del pubblico transito e della proprietà stradale, per l'inosservanza di una qualsiasi delle condizioni alle quali è soggetta o per gravi abusi da parte del/i titolare/i, senza diritto di compensi o indennizzi. Sono fatti salvi i diritti di terzi, le prescrizioni tutte di legge e di regolamenti vigenti. E' facoltà dell' Amministrazione Comunale imporre nuove ed ulteriori condizioni, anche durante l'esecuzione dei lavori.

Le Forze di Polizia di cui agli artt. 11 e 12 del D. L.vo 30.04.1992, n. 285, sono incaricate della esecuzione e verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

Pescara, lì 11/07/2016

IL DIRIGENTE Ing./Giuliano/Rossi